



CONFINDUSTRIA BERGAMO

News

26 Marzo 2014

ENERGIA
DIREZIONE
AMBIENTE

Esercizio, controllo e manutenzione periodica impianti termici. varati dal M.S.E. i nuovi libretti di impianto validi a partire dal 01 giugno 2014.

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287
f.berlendis@confindustriabergamo.it

Allegati

[decreto 10 febbra...](#)

Scadenze: 01.06.2014

Come previsto ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 (art. 7 comma 6), il Ministero dello Sviluppo Economico con il D.M. 10 febbraio 2014 (alleg.) ha definito i nuovi modelli obbligatori dei libretti di impianto validi sia per gli impianti termici per la climatizzazione invernale di potenza maggiore di 10 kW sia per gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW da utilizzarsi per le annotazioni relative a tutti gli interventi di controllo e manutenzione nonché per le ispezioni relative agli impianti per la climatizzazione degli ambienti.

La nuova versione dei libretti, da utilizzarsi a partire dal 01 giugno 2014, è disponibile con schede diversificate a seconda delle caratteristiche tecniche dell'impianto per la climatizzazione (ovviamente dovrà essere utilizzata solo la scheda corrispondente alla propria tipologia impiantistica) nell'Allegato I del D.M. 10 febbraio 2014.

Per gli impianti esistenti alla data del 01 giugno 2014 i tradizionali libretti di impianto e di centrale già compilati e conformi al DM 17 marzo 2003 devono essere allegati al nuovo libretto, che li sostituisce integralmente a partire dalla stessa data.

Negli Allegati II, III, IV e V del D.M. 10 febbraio 2014 sono altresì disponibili i nuovi modelli del rapporto di controllo di efficienza energetica da utilizzarsi sempre a partire dal 01 giugno 2014 per gli interventi di controllo e manutenzione eseguiti sugli impianti.

Regione Lombardia specifica sul sito www.curit.it (news del 17 marzo 2013) che a breve con proprio provvedimento dirigenziale verranno adottati anche sul territorio regionale i nuovi modelli rimanendo in vigore fino a tale data i modelli finora utilizzati.

Sanzioni: da € 500,00 a € 6.000,00 come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 192 del 19.8.2005

Link: <http://www.curit.it>, <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

Circolari precedenti: [2014/28](#) del 14 gennaio 2014, [2013/488](#) del 04 luglio 2013